



Anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge, la misura del rimborso delle spese di incasso era determinata con decreto del Ministero per l'industria ed il commercio di concerto con quello per il Tesoro (art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 461, modificativo dell'art. 24 del r. d. l. 29 aprile 1923, n. 966). Per l'anno 1954, con decreto ministeriale 25 novembre 1955, il rimborso anzidetto è stato stabilito forfaitariamente (come per gli anni 1952 e 1953) nella misura del 10,38% dei normali premi di tariffa di secondo anno e di quelli relativi agli anni successivi incrementati dell'aumento tariffario annuale.

Occorre ora procedere, d'accordo con le imprese, alla determinazione della provvigione d'incasso per l'esercizio 1955, in applicazione dell'art. 8 della nuova legge.

Evidenti ragioni di opportunità - allo scopo di conseguire una maggiore semplicità nei calcoli - suggeriscono di adottare anche per il 1955 un criterio forfaitario, secondo il principio seguito dal Ministero per gli anni decorsi. Tenuto conto della recen-